

CINGHIALE: regole di caccia

“Grupprocaccia”



Foto Piccolotti

LE REGOLE PER LA CACCIA AL CINGHIALE SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO REGIONE TOSCANA N° 4 DEL 15-07-1996 E NELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N° 292 DEL 12-07-1994.

AREE VOCATE (zone di battuta)

Per aree vocate devono essere intese tutte quelle zone nelle quali la presenza del cinghiale sia compatibile con le attività agricole. In parole povere le aree vocate, dove il cinghiale può essere cacciato in battuta dalle squadre, sono tutte le zone non destinate ad uso agricolo e quindi quelle prevalentemente boscate.

Per bosco si intende, ai sensi della L.R.T. 39/2000, “... qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 metri quadri e di larghezza maggiore di 20 metri ...” ed inoltre, “sono assimilabili a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40%”.

L’art. 74 della Deliberazione del consiglio Regionale n° 292 del 12-07-1994, comma 2, stabilisce, sostanzialmente, che le aree vocate debbano avere, per ogni comune, un’estensione pari a quella delle superfici interessate da boschi, individuata nell’ultimo censimento dell’agricoltura. Al fine di una migliore perimetrazione, tale estensione può essere aumentata fino al 10%.

Relativamente alla predetta disposizione, ed in base al nuovo Inventario Forestale Regionale (1998), nel Piano Faunistico Regionale 2001- 2005, sono stabiliti per la Provincia di Grosseto, 205.339 ettari di territorio non destinato ad uso agricolo, pari al 48,15% dell’intera superficie agro-forestale provinciale che ammonta complessivamente ad ettari 426.420, entro i quali la Provincia dovrà individuare le aree vocate.

Tutte le aree vocate ricadenti nel territorio destinato alla caccia programmata dovranno essere suddivise in distretti di gestione e assegnate alle squadre del cinghiale, secondo le modalità previste dall’art. 13 del R.R.T. 4/96.

AREE NON VOCATE (zone bianche)

Al contrario delle aree vocate, le aree non vocate sono costituite da quelle zone in cui la presenza del cinghiale non è compatibile con le attività agricole (campi coltivati).

Nelle aree non vocate, la caccia al cinghiale può essere esercitata, nel periodo indicato dal calendario venatorio, singolarmente da tutti i cacciatori iscritti all’A.T.C. nel quale dette zone ricadono.

È probabile che la Regione Toscana attui delle modifiche alla normativa relativa alle aree non vocate affidandone la gestione ai comitati di gestione degli A.T.C., i quali potranno a loro volta assegnare tali aree alle squadre operanti nei distretti limitrofi.

SQUADRE DEL CINGHIALE

Il numero minimo attualmente richiesto per istituire una squadra del cinghiale è di 40 componenti, è in ogni modo previsto che, *“la Provincia constatata, tramite l’A.T.C., l’impossibilità di raggiungere il numero minimo di iscrizioni alla squadra,*

possono, altresì, chiedere alla Giunta Regionale deroghe per la diminuzione di tale numero”.

Anche su questo punto potrebbero essere apportate delle modifiche che innalzerebbero sia il numero minimo degli iscritti alla squadra, sia il numero dei partecipanti alla battuta, fermo restando la possibilità di richiedere deroghe per il suo abbassamento.

Il numero minimo dei partecipanti ad una battuta di caccia al cinghiale è attualmente di 15 iscritti alla squadra, tale numero potrebbe essere innalzato a 18 o addirittura 25.

Per potersi iscrivere ad una squadra, occorre essere in possesso di un attestato di frequenza ai corsi di specializzazione relativi a norme di comportamento e sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta.

CACCIA AL CINGHIALE NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

A dimostrazione che quando si paga su può fare tutto, nelle Aziende faunistico-venatorie il cinghiale può essere cacciato, nel periodo consentito dal calendario venatorio, sia in forma singola sia in battuta, in quest’ultimo caso non è richiesto nessun numero minimo di partecipanti alla battuta e neppure il possesso dei requisiti di specializzazione.

DANNI DEI CINGHIALI

Relativamente a quanto riportato dal Piano Faunistico Regionale 2001/2005, i danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole sembrerebbero in calo rispetto agli anni passati.

Basti pensare che nel 1997 sono stati risarciti nella sola provincia di Grosseto danni per L. 1.167.494.000, saliti nel 1998 a L.1.211.445.000 e scesi successivamente a L. 804.307.000 nel 1999.

La responsabilità della maggior parte di questi danni è attribuibile al cinghiale.

L’argomento “danni della selvaggina” è in maniera maggiormente dettagliata descritto in altro articolo di questo giornalino.



ABBATTIMENTI NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Nelle Z.R.C., secondo quanto indicato nel quarto comma dell'art. 8 della L.R.T. 4/96, gli abbattimenti devono essere effettuati dalle Guardie Provinciali o sotto di loro, l'obiettivo è quello della totale eliminazione del cinghiale dalle predette zone e gli abbattimenti devono essere effettuati nel periodo gennaio-maggio.



Foto Fabbri

Considerazioni del "Grupprocaccia"

Si ritiene che, in materia di caccia al cinghiale, molto potrebbe essere migliorato, del resto proprio noi maremmani siamo stati tra i primi a cacciare il cinghiale ed abbiamo pertanto molto più da insegnare che da imparare.

Inoltre, sarebbe opportuno modificare qualcosa riguardo i danni provocati dalla selvaggina, poiché non riteniamo giusto che debbano essere a carico esclusivo dei cacciatori, in considerazione del fatto che i nostri soldi vengono utilizzati per risarcire anche i danni delle specie protette o comunque non cacciabili.

Anche relativamente agli abbattimenti all'interno delle Z.R.C. e delle aree protette, non vediamo motivo per cui non debbano essere coinvolti tutti i cacciatori, o almeno tutti quelli in possesso dei requisiti per poter esercitare la caccia in battuta, magari sotto il controllo delle Guardie Provinciali o degli Enti o delle Associazioni che gestiscono tali aree.

Infine, andrebbero rivisti i periodi nei quali devono essere effettuati tali abbattimenti.

Successivamente al mese di gennaio, molte specie danno inizio alla fase di corteggiamento e di riproduzione, andare in tali periodi con i cani ad effettuare gli abbattimenti all'interno delle zone destinate al rispetto ed al ripopolamento della selvaggina, potrebbe essere causa di notevole disturbo e di conseguente cattivo esito della fase riproduttiva per queste specie.